





I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO: L'ATLETA

Corso di Diritto Sportivo
Edizione aggiornata - a.a. 2022-2023



Giochi Olimpici



- ▶ Certamina licita
- ▶ Certamina atletica
- ▶ Ludi Gladiatori

Alla ricerca di una definizione....

nel dizionario della lingua italiana «atleta» indica una
«persona impegnata assiduamente o con intenti agonistici in attività sportive»

nella normativa sportiva non troviamo alcuna definizione....

..diverse indicazioni:

Carta Olimpica -- art.1

Statuto CONI -- Art.31

Legge 23.03.1981 n.91 art.2

Legge 14.12.2000 n.376 art.1, art. 9

(altrove si parla di «tesserato», «partecipante alla competizione», «componenti dell'ordinamento sportivo»....)

Carta Olimpica



1 Composition and General Organisation of the Olympic Movement


1. Under the supreme authority and leadership of the International Olympic Committee, the Olympic Movement encompasses organisations, athletes and other persons who agree to be guided by the Olympic Charter. The goal of the Olympic Movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practised in accordance with Olympism and its values.
2. The three main constituents of the Olympic Movement are the International Olympic Committee ("IOC"), the International Sports Federations ("IFs") and the National Olympic Committees ("NOCs").
3. In addition to its three main constituents, the Olympic Movement also encompasses the Organising Committees of the Olympic Games ("OCOGs"), the national associations, clubs and persons belonging to the IFs and NOCs, particularly the athletes, whose interests constitute a fundamental element of the Olympic Movement's action, as well as the judges, referees, coaches and the other sports officials and technicians. It also includes other organisations and institutions as recognised by the IOC.

atleti portatori degli interessi che costituiscono elemento fondamentale dell'agire del Movimento Olimpico



Atleta:

- ▶ colui che **pratica una attività sportiva, che rientra tra quelle riconosciute dal CONI**, con l'intento di misurarsi con altri praticanti la medesima disciplina



- ▶ Il punto dirimente è l'atto di TESSERAMENTO con il quale il praticante attività sportiva assume lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo e quindi la qualifica di atleta rilevante ai fini della normativa endo-ordinamentale e delle normative statali relative al fenomeno sportivo

D.lgs. 36/2021 -- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

Statuto CONI - Art. 31 - Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione e il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Statuto CIP - Art. 35 - Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Entità sportive paralimpiche.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/ CIO e del CIP.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP e DSAP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dall' Handbook Paralimpico, è costituita presso il CIP la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli **atleti**, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 3

La prestazione a titolo oneroso dell'**atleta** costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Legge 14.12.2000 n.376

Art.1

- ▶ Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare **le prestazioni agonistiche degli atleti**.
- ▶ In presenza di **condizioni patologiche dell'atleta** documentate e certificate dal medico, **all'atleta stesso può essere prescritto specifico** trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. **In tale caso, l'atleta ha l'obbligo** di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art.9

- ▶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di **alterare le prestazioni agonistiche degli atleti**, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
- ▶ (omissis)

Statuto CONI - art. 31 - comma 2

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

► Fair Play: chi gioca lealmente è sempre vincitore

(Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, adottato a Rodi il 13-15 maggio 1992)

► Principio di lealtà

(Codice di Comportamento sportivo- CONI)

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Rispetto della regola tecnica

Tesseramento

d.lgs. n.36/2021

► Art 15

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

► Art. 16

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'[articolo 316 del codice civile](#). In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 337-bis e seguenti del codice civile](#).
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), hanno presentato tale richiesta.

Soggettività sportiva degli atleti

Tesseramento



Atto di autodeterminazione




Atto formale

Negoziio giuridico

tesseramento di fatto?

Caso Camila Giorgi



Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

- ▶ Norme organizzative dell'attività sportiva e delle attività federali
- ▶ Vincolo sportivo
- ▶ Vincolo di giustizia

- ▶ Distinzione tra settore professionistico e dilettantistico
- ▶ Distinzione tra settore agonistico ed amatoriale

- ▶ Distinzione tra gare maschili e femminili e regolamentazione delle situazioni DSD

Status di atleta

- ▶ Agonismo
- ▶ Attività ludico-amatoriale



- ▶ Professionisti
- ▶ Professionisti di fatto
- ▶ Dilettanti
- ▶ Amatori

Atleti professionisti

- ▶ Art. 2 ed art.3
Legge 23.03.1981, n.91

Prestazione a carattere
Oneroso
Continuativo

Riconoscimento del settore
Professionistico dal parte della
FSN di riferimento

Atleti professionisti in
Italia:

Trova gli intrusi.....



Professionisti di fatto

- ▶ Traggono il proprio reddito dall'attività sportiva praticata
- ▶ Nelle FSN che non conoscono il settore professionistico
- ▶ Nel settore dilettantistico delle FSN che riconoscono il settore professionistico
- ▶ Lo statuto CONI non parla più di dilettanti ma di «non professionisti»
- ▶ FIGC
Giovani
dai 14 ai 18 anni dilettanti
dai 18 anni sono «non professionisti»

Dlgs 36/2021

«Lavoratore Sportivo»

- ▶ Pratica attività sportiva che è la sua prestazione di lavoro
- ▶ A titolo oneroso e continuativo
- ▶ Senza alcuna distinzione di genere
- ▶ Senza alcuna distinzione tra settore professionistico e dilettantistico

- ▶ Atleta
- ▶ Allenatore
- ▶ Istruttore sportivo
- ▶ Direttore tecnico
- ▶ Direttore sportivo
- ▶ Preparatore atletico
- ▶ Direttore di gara

Dlgs 36/2021

«Sportivo Amatore/Amatoriale»

- ▶ Prestazione in modo personale e spontaneo
- ▶ Finalità amatoriali
- ▶ Senza fini di lucro
- ▶ Con possibilità di ricevere premi e compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi per le spese nel limite di 10.000 euro
- ▶ Quale rapporto con i volontari del Codice del Terzo Settore?
- ▶ Quali conseguenze per le somme oltre i 10.000 euro? Qualificazione di lavoratore «imposta»?

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Statuto CONI, art.29 c.6

- ▶ Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

COMUNICAZIONE FIFA -

- ▶ *Per garantire la salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nelle competizioni internazionali, il Fifa Council Bureau, in collaborazione con la UEFA, ha deciso che il regolamento che normalmente obbliga i club a rilasciare i giocatori nelle squadre nazionali non si applicherà nelle seguenti circostanze:*
- ▶ **1) quando deve essere completato un periodo obbligatorio di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni dopo l'arrivo nel territorio in cui ha sede la società che deve trasferire il giocatore alla nazionale, oppure la destinazione dove è programmata la partita della nazionale;**
- ▶ **2) in caso di limitazioni al viaggio da o verso le destinazioni sopra menzionate, e quando le autorità competenti non hanno concesso ai giocatori selezionati alcuna specifica esenzione dalle predette decisioni.**

Lo sport femminile - d.lgs. 36 art.40



Aumentano le donne che fanno sport. E sempre di più scelgono il calcio



1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al **decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.




Figura 3 - Sport più diffusi tra le Atlete tesserate delle FSN 2017 (%).






Figura 4 - Sport più diffusi tra gli Atleti tesserati delle FSN 2017 (%).



Persone di 3 anni e più che praticano sport con continuità per genere. Anno 2017 (valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni del Centro Studi di CONI Servizi su dati ISTAT 2017

La partecipazione delle donne alle prime edizioni dei Giochi...



...un fenomeno in crescita

Paris 1924 : 135 donne sul totale di 3.089 atleti

Amsterdam 1928 : 277 donne sul totale di 2.883 atleti

Montreal 1976 : 1.260 donne sul totale di 6.084 atleti

Seul 1998 : 2.194 donne sul totale di 8.391 atleti

Pekin 2008 : 4.746 donne sul totale di 11.196 atleti

London 2012

4676 donne sul totale di 10568 atleti



Rio 2016

5090 donne sul totale di 11360 atleti



Tokyo 2020 (+1)

5396 sul totale di 11.238 atleti



Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne

Art. 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli

uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica

Art. 13

Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita

economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

Statuto CONI - Art. 20 - Comma III

- ▶ Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità

Status delle atlete : non professioniste



Legge n.91/81

Statuto FIGC

Statuto FIP



Proposta di modifica alla legge
n.91/81 (cd. proposta Idem)

modifiche art.2, 3, 10 della legge
n.91/81

Qualcosa si muove?

Art. 25 bis Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis.

6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.

7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.

D.lgs. 36/2021 - art. 39

Art. 39. Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Disforia di genere, transizioni ed accesso alle competizioni sportive

- ▶ E' importante distinguere tra «accesso alla pratica sportiva» ed «accesso alle competizioni sportive»
- ▶ Le FSN (nel rispetto dei parametri delle FSI) possono stabilire criteri per l'iscrizione alle competizioni, basati su parametri biologici
- ▶ Valori da tutelare: lealtà delle competizioni, par condicio dei partecipanti

Italia: Strategia Nazionale Lgbt+ 2022-2025

06.10.2022

Viene adottata una nuova Strategia nazionale Lgbt+, un piano articolato in azioni concrete per prevenire e contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

Priorità in sei ambiti: lavoro, sicurezza, salute, **educazione e sport**, cultura e media, monitoraggio e valutazione.

azioni sistemiche da sviluppare (ad es. diffondere una cultura del lavoro che si fondi su *diversity* e *inclusion*, favorendo pratiche a livello aziendale che migliorino le condizioni lavorative; promuovere il *diversity management* non solo nelle grandi aziende ma nelle realtà più piccole e anche nella PA; contrastare le discriminazioni dei giovani a scuola; proteggere la salute, anche psicologica, accompagnando le persone transessuali nella fase della transizione; promuovere anche buone pratiche per le strutture penitenziarie)

Realizzare altresì indagine statistica che individui le discriminazioni

Il caso Caster Semenya: discriminazione (di genere) o tutela della competizione (sportiva)?

Semenya, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo contro la Federatletica mondiale

L'olimpionica sudafricana contesta la norma che costringe le atlete con differenze dello sviluppo sessuale ad assumere farmaci per gareggiare tra le donne nel mezzofondo

di Marco Bonarrigo



- ▶ 2009 Vittoria Mondiali di Atletica Leggera (800mt)
- ▶ 2012 Vittoria alle Olimpiadi di Londra
- ▶ 2016 Vittoria alle Olimpiadi di Rio

- ▶ 2018 IAAF pone nuova regolamentazione che limita l'accesso ai cd. «female restricted events» in presenza di alti valori di testosterone e formula un Regolamento per i casi di Different Sex Development, indicando l'obbligo di terapia farmacologica per ricondurre i livelli entro i limiti

- ▶ C. Semenya e Federazione SudAfrica Atletica ricorrono al TAS

- ▶ 30.04.2019 TAS indica la norma come discriminatoria, ma necessaria per la tutela della competitività delle gare

- ▶ Tribunale Federale Svizzero: maggio 2019 sospende il lodo TAS
settembre 2019 annulla la sospensione

▶ 08.09.2020

Il Tribunale Federale Svizzero rigetta il ricorso riconoscendo che il TAS ha esaminato il caso in modo approfondito e che la decisione è conforme ai principi essenziali ed ampiamente riconosciuti nel mondo giuridico.

▶ Novembre 2020

Semenya annuncia di volersi rivolgere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

▶ Luglio 2022

Viene ammessa ai mondiali di Atletica per la gara dei 5000mt, ma non ottiene qualificazione alla fase finale

IOC releases Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations

16 Nov 2021 IOC News Press Release


Following a two-year consultation process with more than 250 athletes and concerned stakeholders, the International Olympic Committee (IOC) today released its new "[IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender Identity and Sex Variations](#)".



© IOC / Greg Martin

Through this [Framework](#), the IOC seeks to promote a safe and welcoming environment for everyone involved in elite-level competition, consistent with the principles enshrined in the Olympic Charter. The Framework also acknowledges the central role that eligibility criteria play in ensuring fairness, particularly in high-level organised sport in the women's category.

La dimensione social dell'atleta *tra libertà di espressione, dovere di fedeltà ed influencer marketing*



- ▶ Utilizzo dei social e rapporti di lavoro
- ▶ Utilizzo dei social per finalità promozionali/commerciali
- ▶ Utilizzo dei social per finalità pubblicitarie indirette
- ▶ Utilizzo dei social per finalità di promozione sociale o di filantropia

La vita oltre l'atleta: dal dentista al social media manager, tutti gli uomini dei calciatori



Roma, mini multa in arrivo a Zalewski per un video social

Il calciatore giallorosso è finito nella bufera dopo una serata trascorsa con alcuni amici

CURIOSITÀ - 13 SETTEMBRE 2018

Brutta caduta per Fabio Aru alla Vuelta, si alza e si infuria: "Colpa di 'sta c... di bici!". Poi riparte sanguinante



CAMPIONI DELLO SPORT
TOP 10 2020

OSSERVATORIO
socialvip

1		Valentino Rossi 13.034.641	4	Andrea Pirlo	8.358.575
2		Mario Balotelli 10.218.395	5	Alessandro Del Piero	8.078.422
3		Gianluigi Buffon 9.233.044	6	Stephan El Shaarawy	5.845.641
			7	Carlo Ancelotti	5.309.500
			8	Giorgio Chiellini	4.641.840
			9	Francesco Totti	3.428.662
			10	Claudio Marchisio	2.899.622

Data di rilevazione: 11 Dicembre 2020

www.pubbliken.it

Nel rapporto di lavoro sportivo

- ▶ Screening preliminare (intelligence open source)
- ▶ Controllo dei profili social (si pone contro il divieto di indagine del datore?)
- ▶ Rilevanza dei contenuti immessi in rete
- ▶ Rilevanza delle interazioni con contenuti presenti in rete

«Dovere di fedeltà» del prestatore di lavoro



Normativa statale

Accordo collettivo dei calciatori

Può rientrare anche la netiquette on line?

SOCIAL MEDIA

Pubblicazione di un Post e/o IG Stories

- ▶ Critico nei confronti di allenatore o società
- ▶ Critico nei confronti della FSN o delle istituzioni sportive
- ▶ Politicamente esposto - critico nei confronti di esponenti politici - diffamatorio
- ▶ Critico nei confronti del prodotto dello sponsor
- ▶ Adv occulto di altri prodotti
- ▶ Società Sportiva (prov. Interno)
- ▶ Giustizia Sportiva
 - sanzioni verbali
 - sospensione
- ▶ Giustizia statale // ADR
 - risarcimento del danno di immagine
 - condanna per diffamazione
- ▶ Giurì Autodisciplina Pubblicitaria
 - illecito anticoncorrenziale
 - pubblicità occulta

presenza social e contratti di pubblicità



Policy e strategie di
SOCIAL FAN ENGAGEMENT



Informare
Coinvolgere
Profilare
Convertire

INFLUENCER MARKETING NELLO SPORT

2019

CF CALCIO FINANZA FINANZA GOVERNANCE MEDIA STADI MARKETING SPORTNEXT

Home > Notizie > Marketing > Instagram, CR7 può guadagnare 975 mila dollari con un post

NOTIZIE MARKETING

Instagram, CR7 può guadagnare 975 mila dollari con un post

di Redazione - 25 Luglio 2019

2021

1. Cristiano Ronaldo, 336 mln follower – \$1.6 mln per post
2. Dwayne "The Rock" Johnson, 266 mln follower – \$1.52 mln per post
3. Ariana Grande, 263 mln follower – \$1.51 mln per post
4. Kylie Jenner, 262 mln follower – \$1.49 mln per post
5. Selena Gomez, 257 mln follower – \$1.46 mln per post
6. Kim Kardashian, 249 mln follower – \$1.41 mln per post
7. Lionel Messi, 259 mln follower – \$1.16 mln per post
8. Beyonce Knowles, 204 mln follower – \$1.14 mln per post
9. Justin Bieber, 193 mln follower – \$1.11 mln per post
10. Kendall Jenner, 186 mln follower – \$1.05 mln per post
11. Taylor Swift, 176 mln follower – \$1.01 mln per post
12. Jennifer Lopez, 173 mln follower – \$988.000 per post
13. Khloe Kardashian, 179 mln follower – \$949.000 per post
14. Nicki Minaj, 155 mln follower – \$874.000 per post
15. Miley Cyrus, 143 mln follower – \$838.300 per post
16. Neymar da Silva Santos Junior, 159 mln follower – \$824.000 per post

Influencer marketing nello sport

SENSEMAKERS powered by shareable

ATTIVITÀ SOCIAL

Classifica Influencers Italiani | Luglio 2021

▶ Influencer


▶ Content creator

▶ Testimonial

Digital Chart

&

Codice di Audisciplina
Delle Comunicazioni
Commerciali

PROPERTY	INTERACTIONS*	VIDEO VIEWS*
1  Chiara Ferragni	58,1 M	
2  Fedez	15,4 M	
3  Leonardo Bonucci	12,9 M	238 k
4  Gianluigi Donnarumma	11,4 M	429 k
5  Gli Autogol	9,5 M	261 K
6  Federico Chiesa	8,4 M	
7  Giorgio Chiellini	8,3 M	879 k
8  Alice Campello	6,6 M	
9  Gianluigi Buffon	5,9 M	
10  Giulia De Lellis	5,4 M	
11  Leonardo Spinazzola	5,2 M	
12  Valentina Ferragni	5 M	
13  Diletta Leotta	4,7 M	
14  Paola Turani	4,5 M	
15  Marco Verratti	4,5 M	

Primaonline.it

* Per le definizioni leggere la nota metodologica allegata.

